

ORIGINALE

**COMUNE DI ADRO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
C.A.P. 25030 – Cod. Fisc. 82000850170

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 30 R.V.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORTE FRANCA E ADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.**

L'anno duemilaventiquattro addì 31 del mese di Luglio con inizio alle ore 20,30 nella sala riservata per le riunioni,

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Intervennero per l'argomento in oggetto:

01. MORETTI DAVIDE	PRESENTE
02. FACONDO ELENA	PRESENTE
03. DELPOZZO FRANCESCA	PRESENTE
04. GATTI LAURA	PRESENTE
05. COLLEONI GIORDANO	PRESENTE
06. DELPOZZO DAVIDE	PRESENTE
07. SBARDELLATI SERGIO	ASSENTE
08. DELPOZZO ATTILIO	PRESENTE
09. MOSSO FILIPPO	PRESENTE
10. ROSA PAOLO	PRESENTE
11. GALLI PATRIZIA	PRESENTE
12. ANTONELLI LORENZO	PRESENTE
13. VEZZOLI ANDREA	PRESENTE

Con l'intervento e l'opera della Segretaria Comunale Reggente Dott.ssa Elisa Chiari.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Moretti Davide, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORTE FRANCA E ADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.**

Vista la proposta di deliberazione;

SINDACO: la seconda fase è la stipula di una nuova convenzione con altro ente. È stato trovato accordo con il Comune di Corte Franca per la segreteria convenzionata per la suddivisione del tempo e delle spese del segretario. Capofila, spiega, sarà Corte Franca, per pochi abitanti di più.

Cons. ROSA: non ci sono pregiudizi da parte loro, la nomina è in capo al Sindaco, ci mancherebbe. Avrebbe chiesto come mai fosse capofila Corte Franca, ma il Sindaco ha anticipato la risposta.

SINDACO: spiega che se dovesse cambiare l'Amministrazione a Corte Franca faranno di tutto per tenere la medesima segretaria comunale.

ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica della seduta conservata presso l'armadio ignifugo nell'ufficio del segretario comunale;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del d.lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- ai sensi dell'art. 10 del DPR 04.12.1997 n. 465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

VISTO l'art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. 31.7.2010 del Ministero dell'Interno che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluogo di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia;

DATO ATTO che in data odierna, con deliberazione n 29 del 31/07/2024 si è provveduto allo scioglimento anticipato della convenzione di segreteria comunale vigente tra i Comuni di Adro, Palosco e Gandosso;

CONSIDERATO che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria comunale;
- il Comune di Corte Franca ha manifestato la volontà di convenzionarsi con questo Comune per la predetta finalità e sono state raggiunte intese in tal senso;

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto composto da n. 10 articoli;

CONSIDERATO che la scelta del convenzionamento costituisce un concreto risparmio sulle spese di gestione della Segreteria Comunale;

RICHIAMATO l'art. 16-ter del DL 30 dicembre 2019, n. 162, cd. *Milleproroghe* a mente del quale [...] *La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.*

*Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

*I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. [...]*

DATO ATTO che la decorrenza dello scioglimento dell'attuale convenzione di segreteria del Comune di Corte Franca è stata fissata dal 1° settembre 2024 (ultimo giorno della precedente convenzione 31 agosto 2024 incluso) e che, pertanto, la presa di servizio del segretario non potrà avere data anteriore a quest'ultima;

RITENUTO, pertanto, di procedere al convenzionamento in esame tenendo presente che lo stesso determina la classificazione della Segreteria Comunale di CORTE FRANCA – ADRO quale segreteria convenzionata di II classe;

RITENUTO di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai fini di curarne la tempestiva trasmissione alla Prefettura di Milano ex Ages per l'emanazione del decreto di costituzione della sede di segreteria convenzionata e per procedere immediatamente alla pubblicizzazione della sede al fine di individuare il Segretario comunale titolare;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal Responsabile del Settore Servizi Generali e dalla Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione dal seguente esito:

Amministratori	nr. 13
Presenti:	nr. 12
Assenti:	nr. 1 (Sbardellati)
Favorevoli:	nr. 12
Contrari:	nr. /
Astenuti:	nr. /

La proposta è approvata con voti unanimi e favorevoli;

## DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di CORTE FRANCA e ADRO costituito da n. 10 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
4. DI STABILIRE che gli elementi essenziali della convenzione sono:
  - a) decorrenza: dalla presa di servizio del segretario titolare;
  - b) durata: fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato del Sindaco capo-convenzione;
  - c) ripartizione dei costi: 50% Comune di Corte Franca, 50% Comune di Adro;
  - d) ente capofila: Comune di Corte Franca;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Corte Franca per i provvedimenti di competenza;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento unitamente alla convenzione sottoscritta da entrambe i Sindaci ed alle dichiarazioni degli ufficiali di anagrafe, attestanti la consistenza della popolazione, al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Milano, sezione gestione Albo segretari comunali;
7. DI DARE mandato al Sindaco del comune capo-convenzione affinché provveda, in seguito al decreto di costituzione della sede di segreteria convenzionata, alla pubblicizzazione per l'individuazione del titolare relativo;
8. DI DARE atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

Con votazione dal seguente esito:

Amministratori	nr. 13
Presenti:	nr. 12
Assenti:	nr. 1 (Sbardellati)
Favorevoli:	nr. 12
Contrari:	nr. /
Astenuti:	nr. /

DELIBERA

9. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
DAVIDE MORETTI

*Daide Moretti*



LA SEGRETARIA COMUNALE REGGENTE

Dott.ssa ELISA CHIARI

*Elisa Chiari*

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORTE FRANCA E ADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE**

**Parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali**

**\*\*\*PARERE TECNICO\*\*\***

**Il sottoscritto, Bravi dott. Alessio, Responsabile di P.O. Settore Servizi Generali;**

**Vista la proposta di Delibera di cui sopra ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa;**

**Attesa la regolarità tecnica e amministrativa della delibera in oggetto;**

**Esprime parere tecnico POSITIVO in merito alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza;**

**Adro , 24.07.2024**



**IL RESPONSABILE  
SETTORE SERVIZI GENERALI  
BRAVI DOTT. ALESSIO**

**Allegato alla delibera Consiglio Comunale N° 30 del 31/07/2024**

Parere n. 24 in merito alla delibera di Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORTE FRANCA E ADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.**

---

### **PARERE CONTABILE**

La Responsabile di P.O. del Settore Finanziario, Dott.ssa Sara Mazzotti;

Vista la proposta di delibera ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 19/02/2024;

Visto l'art. 153, comma 5 del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile di P.O. del settore servizi generali;

Esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in merito alla regolarità contabile;



Il Responsabile di P.O. del Settore Finanziario  
Dott.ssa Mazzotti Sara

*Sara Mazzotti*

Adro, li 24/07/2024

allegato alla delibera Consiglio Comunale N° 30 del 31/07/2024

## CONVENZIONE

### TRA IL COMUNE DI CORTE FRANCA E IL COMUNE DI ADRO (BS) PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro addì \_\_\_\_\_ del mese di agosto,

TRA

Il COMUNE DI CORTE FRANCA, rappresentato dal Sindaca pro-tempore Anna BECCHETTI, nata a .....(.....) il elettivamente domiciliata presso la sede municipale del Comune stesso (Comune capo-convenzione);

E

Il COMUNE DI ADRO rappresentato dal Sindaco pro-tempore Davide MORETTI, nato a .....(....) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso (Comune convenzionato);

P R E M E S S O che

- l'art. 98, 3° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale;
- l'articolo 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali", consente la stipula di convenzioni tra Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- i Comuni di Corte Franca e Adro (BS) i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia e che contano rispettivamente n. 7204 e n. 7169 abitanti alla data del 31.12.2023 hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per il servizio associato di Segreteria Comunale, come risulta dalla deliberazione consiliare del Comune di Corte Franca (BS) n.... del .....e dalla deliberazione consiliare del Comune di Adro (BS) n. .... del ....., entrambe dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);
- ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 42, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



## **Art. 1**

### ***Premessa***

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Art. 2**

### ***Oggetto e finalità***

1. I Comuni di Corte Franca e Adro stipulano la presente convenzione, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio di segreteria comunale.
2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il citato ufficio, e cioè nell'avvalersi, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, sono attribuite al Segretario Comunale.
3. Il Comune di Corte Franca è individuato quale Comune capo-convenzione.
4. La presente convenzione è classificata in classe II, essendo la somma degli abitanti dei Comuni convenzionati superiore a n. 10.000;

## **Art. 3**

### ***Rapporto di lavoro***

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Corte Franca e Adro.
2. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con il Sindaco del Comune convenzionato.
3. Al Sindaco del Comune capo-convenzione spettano altresì tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
4. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei Sindaci dei due Comuni di conferire al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **Art. 4**

### ***Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario***

1. Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

2. Di norma la prestazione lavorativa del Segretario Comunale è ripartita su cinque giorni settimanali, nel modo seguente:
  - 50 % presso il Comune di Corte Franca;
  - 50 % presso il Comune di Adro;
3. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati.
4. È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Comunale, in relazione a contingenti esigenze dei singoli Comuni convenzionati, provveda ad una diversa ripartizione dell'orario di lavoro svolto, informandone verbalmente i Sindaci.
5. Al Segretario Comunale dei Comuni convenzionati non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, non essendo la sua prestazione collegata ad alcun monte orario prefissato.
6. Il Segretario Comunale potrà prestare la propria attività lavorativa anche in modalità agile, per quelle attività che non richiedono la necessaria presenza in servizio. Le modalità di svolgimento di tale prestazione sono concordate con i Sindaci dei Comuni convenzionati.
7. Il Segretario Comunale impronta la sua prestazione anche alla massima disponibilità nei confronti dei Sindaci, per corrispondere alle richieste degli stessi in ordine all'attività amministrativa.

## **Art. 5**

### ***Trattamento economico del Segretario***

1. Al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo di categoria nel tempo vigente, spetta, ai sensi dell'art. 45 del CCNL 16.5.2001, una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere a), b), c) d), e) del C.C.N.L. 16.05.2001. Il Comune di Corte Franca provvederà al pagamento delle relative spettanze al Segretario Comunale, nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali, erariali come fissati per legge e quant'altro attiene al servizio convenzionato, salvo i versamenti che, per disposizione di legge o di contratto, debbano essere effettuati da ogni singolo ente.
2. Ai sensi del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003 i Sindaci dei Comuni convenzionati si riservano la facoltà di procedere, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, a corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in misura non inferiore al 10% e non superiore al 30% della retribuzione di posizione in godimento.
3. Ai sensi dell'articolo 42 del C.C.N.L. 16.05.2001 gli enti destinano, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, un importo non superiore al 10% del monte salari a titolo di retribuzione di risultato definendo ciascuno le modalità di verifica del conseguimento dei risultati connessi alla retribuzione di risultato.

4. Spettano inoltre al Segretario Comunale:

- i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal comune capo convenzione al Comune convenzionato, da calcolarsi secondo le disposizioni di legge;
- il buono pasto previsto dagli artt. 50 e 51 del C.C.N.L. 16.05.2001;

5. I compensi accessori spettanti al Segretario comunale eventualmente previsti dal CCNL, ovvero attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi, verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale e di tali somme non si terrà conto nel riparto.

#### **Art. 6**

##### ***Forme di consultazione***

1. Allo scopo di tenere monitorato il rispetto dei fini della presente Convenzione, i Sindaci dei Comuni associati o loro delegati si incontreranno periodicamente e almeno con cadenza annuale.
2. Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire al Comune convenzionato tutte le informazioni in merito all'organizzazione e alla gestione del servizio.

#### **Art. 7**

##### ***Durata e cause di scioglimento***

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di presa di servizio del Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata ed è valida fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione.
2. Nel periodo ricompreso tra la scadenza del citato mandato e i citati 120 giorni successivi, i Comuni potranno decidere di rinnovare la convenzione, di stipularla con altri Comuni o di svolgere il servizio con un unico Segretario.
3. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
  - a) risoluzione consensuale mediante motivati provvedimenti deliberativi da parte dei Consigli Comunali dei due Comuni;
  - b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, comunicato per iscritto al Comune convenzionato, con l'indicazione della data dalla quale si intende farlo decorrere, con un preavviso di almeno trenta giorni; in ogni caso il decorso del recesso dovrà coincidere con il primo giorno del mese.
4. Non è ammesso il recesso del Comune convenzionato nei periodi di assenza del segretario in tutti i casi in cui norme di legge o di contratto garantiscano il diritto alla conservazione del posto;
5. In caso di recesso unilaterale del Comune di Adro o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo-convenzione.
6. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione, il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale

del Governo di Milano ex Sezione Regionale dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

## Art. 8

### *Rapporti economici*

1. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, è ripartita tra i due Comuni nella seguente proporzione:

a) 50%            Comune di CORTE FRANCA

b) 50%            Comune di ADRO

Parimenti, la stessa proporzione regola i rapporti economici tra i due Enti per la corresponsione di ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari, ad eccezione di quelli di cui all'art. 37, comma 1, lett. f) e g), che spetteranno a ciascun Ente nel rispetto dei limiti complessivi fissati dalla normativa legislativa e contrattuale vigenti.

2. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Adro, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla normativa. In ossequio al Decreto n.0025402 del 17.05.2011 emanato dall'Unità di Missione istituita con Decreto del Ministro dell'Interno 31.07.2010 e alla nota 0054055 del 21.04.2011 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di Adro sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione Corte Franca, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Adro comprendendo anche il viaggio di ritorno.

3. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente, nel limite complessivo di un quinto dello stipendio in godimento. In sede di liquidazione del quarto trimestre si procederà alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

4. Le spese per missioni e trasferte del Segretario Comunale sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse tali prestazioni sono effettuate.

5. Gli oneri per partecipazioni a corsi, seminari, giornate di studio e simili, sono ripartiti tra Enti convenzionati nella proporzione sopraccitata.

6. Qualora il Sindaco di uno dei due Comuni si avvalga della facoltà prevista dall'art. 97, comma 4, lett.d) del d.lgs. 267/2000, conferendo al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il relativo onere sarà interamente a carico dello stesso Comune.

7. Il Comune capo-convenzione erogherà per intero le competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e provvederà, entro il mese di gennaio di ogni anno, ad inviare al Comune convenzionato il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio associato.

8. Il Comune convenzionato verserà al Comune capo-convenzione entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno il 25% della quota di competenza degli emolumenti lordi preventivati, provvedendo poi all'eventuale saldo di quanto dovuto entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma precedente.

#### **Art. 9**

##### **Risoluzione delle controversie**

1. Le parti stabiliscono che la soluzione di tutte le controversie inerenti alla convenzione, che eventualmente sorgano tra i Comuni durante la durata della stessa, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. In caso di mancato accordo, la competenza alla risoluzione delle controversie è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

#### **Art.10**

##### ***Rinvio e registrazione***

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. Qualora nel corso della durata della convenzione, sopravvengano norme che disciplinano il rapporto di lavoro del Segretario Comunale in convenzione in modo compatibile con le previsioni della convenzione, le stesse norme sono immediatamente applicabili, mentre quelle incompatibili della convenzione devono intendersi implicitamente abrogate.

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n.131 a spese del richiedente.

4. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano (ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia), per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e norme collegate.

Per il Comune di Corte Franca, il Sindaco Anna BECCHETTI

Per il Comune di Adro, il Sindaco Davide MORETTI



# COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA  
SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto: **ATTESTAZIONE NUMERO ABITANTI RESIDENTI AL 31.12.2023**

Il sottoscritto Bravi dott. Alessio, nella sua funzione di Responsabile dei Servizi Demografici

## ATTESTA

Che la popolazione residente nel Comune di Adro alla data del **31.12.2023** è di

**7169**  
abitanti

Adro, 24/07/2024

IL RESPONSABILE  
SERVIZI DEMOGRAFICI  
BRAVI DOTT. ALESSIO



Allegato alla delibera Consiglio Comunale N° 30 del 31/07/2024

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Adro, 02/08/2024

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 02/08/2024 Rep. 55



IL MESSO COMUNALE  
BELLINI CINZIA

---

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/08/2024

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

LA SEGRETARIA COMUNALE REGGENTE

---

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.